

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18 del Decreto Liquidità)

NOTA AGGIORNATA IL 17 APRILE 2020

L'art. 18, comma 5 del "Decreto Liquidità" (DL n. 23, 8 aprile 2020) stabilisce che per tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come per tutti gli enti del terzo settore, sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti imputabili alla propria attività istituzionale relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, in autoliquidazione;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre, i commi 1-4 dispongono che i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia – quindi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con riferimento ai versamenti riguardanti l'attività commerciale esercitata – godono della sospensione degli stessi versamenti tributari e contributivi nonché dell'imposta sul valore aggiunto alle seguenti condizioni:

- per chi ha registrato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello attualmente in corso, a patto che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per chi ha registrato ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello attualmente in corso, a patto che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ai sensi del comma 7 i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Infine, il comma 8 prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione – anche in questo caso sono inclusi gli enti ecclesiastici relativamente

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

.

all'attività commerciale esercitata – che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente in presenza, però, di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Tale interpretazione è confermata dalla circolare n 9/E della Agenzia delle Entrata datata 13 aprile 2020.